

Messaggio

numero

6236

data

10 giugno 2009

Dipartimento

DI / DECS

Concerne

Modifiche legislative concernenti l'abrogazione del certificato di buona condotta nelle leggi cantonali

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, per le ragioni meglio esposte in seguito, vi sottoponiamo le modifiche delle seguenti leggi:

- art. 8 lett. a) della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002 (RL 6.1.3.34);
- art. 82 cpv. 4 e 86 cpv. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (RL 5.1.1.1).

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le modifiche fanno seguito all'adesione dello scrivente Consiglio alla proposta contenuta nella mozione 17 settembre 2007 presentata dai Deputati Moreno Colombo e cofirmatari, volta all'abolizione del certificato di buona condotta.

Le nostre motivazioni sono state diffusamente esposte al Gran Consiglio nel rapporto oggetto del messaggio governativo n. 6086 del 25 giugno 2008, a cui si rimanda.

In occasione della seduta del 22 settembre 2008 avete considerato evasa la mozione.

Il Consiglio di Stato ha proceduto negli scorsi mesi a modificare alcuni Regolamenti che prevedevano la presentazione di un certificato di buona condotta. Ovvero:

- art. 10 cpv. 2 lett. d) del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 - modifica in vigore dal 1. gennaio 2009 (BU n. 58/2008 del 28 novembre 2008);
- art. 1 cpv. 1 lett. d) del Regolamento di applicazione della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 5 luglio 2005 - modifica in vigore dal 3 febbraio 2009 (BU 6/2009 del 6 febbraio 2009);
- art. 6 lett. d) del Regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza del 17 dicembre 1976 (BU 24/2009 del 15 maggio 2009);
- art. 1 cpv. 2 lett. c) del Regolamento della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 19 dicembre 1984 (BU 24/2009 del 15 maggio 2009);
- art. 3 cpv. 1 lett. b) del Regolamento sul prestito a pegno del 30 giugno 1994 (BU 24/2009 del 15 maggio 2009);

- art. 4 lett. e) e art. 5 lett. e) del Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta del 4 settembre 1979 (BU 24/2009 del 15 maggio 2009).

In parallelo si impongono pure le modifiche delle due leggi cantonali citate in ingresso. Le stesse sono oggetto del presente messaggio e sono volte ad eliminare dai relativi disposti il richiamo al certificato di buona condotta.

II. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008/2011

Le proposte di cui al presente messaggio non sono previste nelle LD/PF ma risultano essere la conseguenza della nostra adesione all'atto parlamentare presentato da Moreno Colombo e cofirmatari.

Le stesse avranno per contro un'incidenza sull'attività dei Municipi, nella misura in cui una volta terminato l'aggiornamento delle leggi e dei regolamenti che li prevedono non vi saranno più norme di diritto cantonale che impongono l'emissione di certificati di buona condotta. Ciò non vuol dire ancora che gli Esecutivi non saranno più confrontati con il rilascio di certificati del genere. Infatti anche se non previsto direttamente dalla vigente legislazione, nulla impedisce ad un cittadino di comunque richiedere al Comune del proprio domicilio un atto del genere per sue esigenze private, ad esempio perché così sollecitato per la candidatura a posti di lavoro.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

- **sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002; modifica**
- **della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2009 n. 6236 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002 è così modificata:

Art. 8 lett. a)

Abrogata.

II.

La Legge della scuola del 1. febbraio 1990 è così modificata:

Art. 82 cpv. 4

⁴Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale.

Art. 86 cpv. 2

²Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.